



Giunta Regionale della Campania

Allegato 12

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 12 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ausiello Francesco

Oggetto della spesa: spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n.453523 del 01/7/2015 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n .2952/2015 del Consiglio di Stato depositata il 15/06/2015

Il Consaiglio di Stato , sul ricorso proposto dalla Regione Campania contro il dott. Ausiello Francesco per la riforma della sentenza del T.A.R. Campania n. 5911/2005 che aveva accolto il ricorso del predetto ricorrente contro l'esclusione disposta nei suoi confronti dal concorso pubblico a 28 posti di funzionario per il profilo professionale di programmazione e controllo alle dipendenze della Regione in quanto , lo stesso, non poteva essere escluso perchè in possesso del diploma di laurea in economia aziendale, da considerare equivalente alla laurea in economia e commercio richiesta dal bando di concorso come titolo di ammissione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, lo ha respinto.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 12
(Punto 3 del dispositivo)

Il Consiglio di Stato ha, altresì, condannato la Regione Campania a rifondere al dott. Ausiello Francesco le spese del presente grado di giudizio, liquidate in €. 3.000,00, oltre accessori di legge.

L' Unità Operativa Dirigenziale 02 della Direzione Generale per le Risorse Umane, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n.817070 del 26/11/2015, ha fornito le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n . 2952/2015 del Consiglio di Stato depositata il 15/06/2015

TOTALE DEBITO

€. 3.806,40

Ausiello Francesco

Competenze per spese di giudizio Sig. Ausiello Francesco

€. 3.806,40

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Nota prot. n. 453523 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
sentenza n 2952/2015 del Consiglio di Stato depositata il 15/06/2015

- Prospetto di calcolo competenze legali
- nota prot. n.817070 della U.O.D. 02

Napoli, 18/12/2015

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



1132
Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 03
Ambiente, Lavoro, Personale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0453523 01/07/2015 09,38
Mitt. : Avvocatura Regionale

Arg. : 551402 UOD Reclutamento del personale...

Classifica : 4.



ord 2/8/2015

*UOD 02
UOD 04
CP 1/7*

Alla Direzione Generale per
le Risorse Umane (55-14)
UOD 02 Reclutamento del personale
Concorsi- Assunzioni - Incarichi ed esterni
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

All'Avv. Massimo Lacatena
SEDE

Giudizio innanzi al Consiglio di Stato, sez. V
promosso da Regione Campania c/ Ausiello Francesco ed altri
Sentenza n. 2952/15 - Pratica n. CA/1213/05

Si trasmette, per l'esecuzione, copia della sentenza del Consiglio di Stato, sez.
V n. 2952/15 depositata in data 15/06/15, inerente al giudizio in oggetto.

IL RESPONSABILE U.O.D. 03
- Avv. Pasquale d'Onofrio -

L'AVVOCATO CAPO
- Avv. Maria d'Elia -

C.P./m.c.

[Signature]



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

In sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 130 del 2006, proposto dalla Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Lacatena, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Poli 29;

contro

Ausiello dott. Francesco, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Guglielmo Izzo, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Bruno Buozzi 47;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE III, n. 5911/2005, resa tra le parti, concernente un concorso pubblico a n. 28 posti di funzionario di programmazione e controllo

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto costituzione del dott. Francesco Ausiello;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2015 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Rosanna Panariello, su delega dell'avvocato Massimo Lacatena, e Francesco Rosiello, in dichiarata sostituzione dell'avvocato Carlo Guglielmo Izzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Regione Campania appella la sentenza in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso del dott. Francesco Ausiello contro l'esclusione disposta nei suoi confronti dal concorso pubblico a 28 posti di funzionario per il profilo professionale di programmazione e controllo (categoria D, posizione economica D3) alla dipendenze della Regione.

Il giudice di primo grado ha statuito che il ricorrente non poteva essere escluso, perché in possesso del diploma di laurea in economia aziendale, da considerare equivalente alla laurea in economia e commercio, richiesta dal bando di concorso come titolo di ammissione. Ciò in virtù dell'equiparazione tra titoli disposta dall'articolo unico della legge n. 10/1979 e dal decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 5 maggio 2004, recante le equiparazioni dei diplomi di laurea secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.

L'amministrazione appellante si duole tuttavia del rigetto dell'eccezione di improcedibilità dell'impugnativa, da essa sollevata in ragione del fatto che il dott. Ausiello non si era presentato a sostenere la prova scritta, benché ammesso con riserva in virtù dell'ordinanza cautelare del TAR n. 192 del 13 gennaio 2005.

L'assunto è contestato dal ricorrente, il quale evidenzia che la prova scritta si è tenuta il 13 gennaio 2005, e dunque lo stesso giorno in cui l'istanza di sospensiva veniva discussa ed accolta dal TAR.

DIRITTO

L'appello della Regione è infondato.

Come infatti riconosce la stessa amministrazione (pag. 2 dell'atto d'appello), la prova scritta alla quale il dott. Ausiello è stato ammesso con riserva dal TAR in virtù della citata ordinanza cautelare n. 192 del 13 gennaio 2005 si è tenuta lo stesso giorno della camera di consiglio e dell'emissione all'esito della stessa della sospensiva.

Pertanto, essendo evidentemente impossibile per il ricorrente avvalersi della statuizione interinale a lui favorevole, non si può affermare che l'impugnativa da questo proposta fosse divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Infatti, quest'ultima situazione, la quale va accertata con particolare rigore quando eccepita dalla parte avversaria (*ex multis*: Sez. III, 14 marzo 2013, n. 1534; Sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1501, 12 febbraio 2015, n. 745, 17 settembre 2013, n. 4637; Sez. V, 23 marzo 2015, n. 1549, 16 febbraio 2015, n. 786, 29 dicembre 2014, n. 6412, 8 aprile 2014, n. 1663, 27 marzo 2013, n. 1808), consegue ad una situazione di fatto o di diritto nuova, che comunque muti radicalmente la situazione esistente al momento della proposizione del ricorso, e che sia tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per aver fatto venir meno per il ricorrente o per l'appellante qualsiasi residua utilità della pronuncia sulla domanda azionata, fosse anche soltanto strumentale o morale.

Tanto precisato, se una simile evenienza può configurarsi allorché il ricorrente volontariamente rinunci ad avvalersi della sospensiva, non altrettanto può ritenersi ogniqualvolta quest'ultima risulti nella sostanza *inutiliter data*, perché gli effetti lesivi dell'atto sospeso si sono *medio tempore* esauriti. Infatti, in quest'ultimo caso non ci si trova in primo luogo di fronte ad un comportamento che denota il venir meno dell'interesse ad una pronuncia di merito. Inoltre, come evidenziato dal TAR, occorre verificare se sono venuti meno anche interessi meramente risarcitori sottostanti ad una pronuncia di accertamento dell'illegittimità dell'operato dell'amministrazione, come oggi sancito dall'art. 34, comma 3, cod. proc. amm., e comunque di tipo morale (a tale ultimo riguardo, si veda la pronuncia di questa Sezione del 27 marzo 2015, n. 1603).

Su quest'ultimo punto la Regione nulla deduce, limitandosi a reiterare l'assunto – infondato come rilevato finora – della mancata partecipazione del dott. Ausiello alla prova scritta alla quale era stato ammesso con riserva dal TAR.

L'appello deve pertanto essere respinto.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

A quest'ultimo riguardo, in assenza di rituale appello incidentale, non può essere accolta la domanda del dott. Ausiello di condanna a carico della Regione alla refusione per il doppio grado di giudizio, giacché questa statuizione implica o la riforma di quella con cui il TAR ha invece compensato le spese inerenti al giudizio di primo grado, o – come nel caso di specie – la proposizione di un autonomo motivo d'appello della parte interessata in via incidentale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la Regione Campania a rifondere al dott. Francesco Ausiello le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

**Sentenza Consiglio di Stato - Sez.V -
Numero 2952/2015
Sig. Ausiello Francesco**

Diritti e onorari			3.000,00
			3.000,00
CPA	4%	3.000,00	120,00
			3.120,00
IVA	22%	3.120,00	686,40
TOTALE FATTURA			3.806,40





Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. 02 Reclutamento del Personale

Concorsi, Assunzioni, Incarichi ad esterni

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0817070 26/11/2015 15,01

Mitt. 551403 UOD Reclutamento del personale...

Russ. 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica: 7.1.4. Fascicolo: 3 del 2015



Al Dirigente della U.O.D. 04
e, p.c.

Al Direttore Generale
per le Risorse Umane

Sede

Oggetto: Giudizio innanzi al C.d.S., Sez. V promosso da Regione Campania c/Ausiello Francesco. Sentenza n. 2952/15 - Riconoscimento debito fuori bilancio.

Con riferimento alla nota del Presidente della G.R. prot. n. 0013919/UDCP/GAB del 09/09/2015 inviata a tutte le Direzioni Generali, con la quale si chiede di relazionare in ordine ad ogni vicenda fattuale che abbia determinato un debito fuori bilancio quale quello di cui all'oggetto, si evidenzia quanto segue.

Il dott. Francesco Ausiello, candidato alle procedure concorsuali di Funzionario Programmazione e Controllo e Istruttore Direttivo Programmazione e Controllo, entrambe di categoria D, pur avendo superato le prove preselettive, all'esito dell'istruttoria compiuta dal Settore Reclutamento, fu escluso dalle prove successive per carenza del requisito del titolo di studio richiesto dai bandi. Analogamente ad altri candidati, esclusi per analoga motivazione, il candidato impugnò detti decreti di esclusione dinanzi al TAR ottenendo la sospensiva. In particolare l'ordinanza cautelare di sospensione n. 192 del 13/01/2005 fu emessa dal TAR lo stesso giorno che si svolgevano le prove per il profilo di Funzionario, alle quali però il candidato non si presentò.

Tuttavia va evidenziato che per prassi costante Settore Reclutamento, condivisa dall'Avvocatura con molteplici corrispondenze, le Commissioni esaminatrici dei concorsi hanno sempre ammesso alle prove i candidati che si sono presentati nel giorno, luogo e ora fissati, esibendo l'Ordinanza di sospensione cautelare del TAR, anche in mancanza di un formale decreto dirigenziale di esecuzione dell'ordinanza stessa. Inoltre in casi analoghi di ricorso, il TAR stesso aveva precisato che l'Ordinanza sospensiva intende "garantire - ove possibile - l'unitarietà dello svolgimento della prova, e non disporre l'espletamento di una prova suppletiva" (Ordinanza. n. 3119/04 del 27 maggio 2004 - III Sez. TAR Campania Napoli).

A riprova di ciò va menzionato il caso di alcuni candidati esclusi avevano chiesto, diversamente da Ausiello, la sospensiva al TAR mediante adozione di provvedimento monocratico d'urgenza, in forza del quale hanno potuto regolarmente svolgere le prove e superare il concorso *de quo*. In buona sostanza, il mancato tempestivo ottenimento del provvedimento cautelare, è dipeso anche dal comportamento processuale del ricorrente.

Il Dirigente ad interim della U.O.D.

Dott. F. Masi